

#### 4.c) Percorsi di alta specializzazione professionale.

Soggetto competente: Agenzia del lavoro.

### 1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento si pone l'obiettivo di incentivare percorsi formativi diversi da quelli universitari e comunque da quelli finalizzati all'acquisizione di titoli di studio, tesi ad assicurare competenze professionali ad elevato valore di specializzazione tecnica, integrative e complementari rispetto alle competenze generali acquisite in precedenti percorsi formativi inerenti il profilo professionale rivestito, come di seguito individuati.

**CORSO FORMATIVO:** si intende un percorso formativo, caratterizzato dalla partecipazione a momenti di formazione teorica e pratica, erogato da enti formativi pubblici e privati altamente qualificati, anche con sede all'estero, ed orientato ad acquisire competenze ed abilità operative per l'esercizio esperto di una professione.

**Il corso ha una durata definita nel limite massimo di 4 anni.**

**CORSO FORMATIVO AZIENDALE INDIVIDUALIZZATO:** si intende un percorso di specializzazione operativa e di apprendimento di conoscenze tecnico-scientifiche, idoneo a sviluppare le competenze operative e teoriche proprie di un ruolo lavorativo ad elevata e specifica professionalità; la formazione formale deve essere pari ad almeno il 40 per cento dell'intero percorso.

Il corso si svolge in azienda (imprese, società, cooperative, consorzi), presso studi professionali o presso soggetti formativi pubblici e privati.

Il beneficio è concesso a fronte di un progetto formativo che identifica le competenze ed abilità operative da apprendere, le fasi attuative, i docenti e gli esperti che le attuano, i luoghi di apprendimento, nonché gli step di verifica degli esiti della formazione.

**Il corso ha una durata definita nel limite massimo di un anno.**

**TIROCINIO FORMATIVO:** si intende l'inserimento in un contesto operativo di tipo aziendale, di studio professionale, di strutture private di produzione di beni o erogazione di servizi, ovvero di strutture pubbliche, in cui apprendere e sviluppare abilità professionali e realizzative, proprie della professione per cui si dispone del relativo titolo di studio, sotto la guida di tutori ed esperti opportunamente identificati.

Il tirocinio è attivato a fronte dell'esplicitazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento, nonché dei nominativi dei tutori o degli esperti che seguono l'inserimento e la formazione del tirocinante, che devono essere indicati nel progetto formativo, allegato alla domanda di prestito d'onore. Il tirocinio può iniziare solo dopo la stipula della convenzione tra il soggetto promotore (Agenzia del lavoro) ed il soggetto ospitante, ai sensi della normativa nazionale vigente (articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196; D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.).

Sono finanziati solo tirocini in sede extra provinciale ed extra nazionale.

**Non si finanziano** tirocini che rientrano in percorsi formativi universitari e i tirocini per i quali sono riconosciuti crediti formativi, ma solo tirocini non obbligatori/extracurricolari.

**Il corso ha una durata definita nel limite massimo di 6 mesi.**

Sono esclusi dai benefici del presente intervento percorsi formativi non finalizzati alla specializzazione professionale, a carattere ricreativo, di intrattenimento e simili, nonché i percorsi formativi nel settore delle attività sportive. Sono esclusi altresì i percorsi formativi nel settore delle attività culturali, in quanto finanziati con l'intervento 4.d.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento giovani già qualificati, diplomati o laureati, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, che desiderano frequentare i percorsi formativi di cui al precedente paragrafo.

La domanda può essere presentata:

- a) dal giovane (**domanda individuale**) al fine di frequentare un **corso formativo**, un **corso formativo aziendale individualizzato** o un  **tirocinio formativo**;
- b) da soggetti, con sede legale e/o operativa in provincia di Trento, interessati a formare i giovani in possesso dei requisiti sopra specificati (imprese, società, cooperative, consorzi, liberi professionisti), attraverso la partecipazione ad un  **corso formativo** o ad un  **corso formativo aziendale individualizzato (domanda aziendale)**.

L'azienda che intende presentare domanda a favore del giovane si impegna, all'assunzione dello stesso a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi, in caso di conclusione positiva del percorso formativo.

Il percorso formativo inizia, a pena di decadenza, **entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore**.

Le borse di studio ed i prestiti d'onore erogati **non possono essere cumulati** con gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio di cui al Titolo V della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e con i contributi erogabili dall'ente formativo attuatore della formazione.

### 3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

#### A) BORSE DI STUDIO

La borsa di studio **non** è erogata per lo svolgimento di tirocini formativi, ma solo per corsi formativi e corsi formativi aziendali individualizzati.

La borsa di studio è incompatibile con altre agevolazioni, comunque concesse a sostegno della frequenza del medesimo percorso formativo.

L'importo della borsa di studio è determinato in base:

- alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane, valutata secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani (indicatore ICEF);
- al monte ore formativo annuo del percorso di riferimento oppure, in caso di percorsi che prevedono un impegno formativo inferiore ai 12 mesi, alla durata del corso;
- alla necessità di soggiornare presso la sede di svolgimento del percorso formativo: l'importo base della borsa di studio è raddoppiato se la sede di svolgimento del percorso formativo si trova sul territorio nazionale e dista più di 100 km dalla sede di residenza; l'importo base della borsa di studio è triplicato se la sede di svolgimento del percorso formativo si trova all'estero, come da tabella che segue:

	SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO	MONTE ORE FORMATIVO ANNUO / DURATA DEL PERCORSO			
		500- 599 H (IN EURO)	600 - 699 H (IN EURO)	700 -799 H (IN EURO)	≥ 800 H (IN EURO)
SOGGIE ICEF TABELLA 1 PAR. 3.5.	Nazionale - entro 100 km	2.400,00	3.600,00	4.800,00	6.000,00
	Nazionale - oltre 100 km	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
	Extranazionale	7.200,00	10.800,00	14.400,00	18.000,00
SOGGIE ICEF	Nazionale entro 100 km	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

	Nazionale- oltre 100 km	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
	Extranazionale	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani oppure se il giovane intende iscriversi ad un corso di durata inferiore alle 500 ore, il medesimo non ha diritto alla borsa di studio, ma può richiedere il prestito d'onore.

Se la frequenza del percorso formativo è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro. In tal caso:

- se il giovane ha frequentato meno di metà del monte ore formativo annuo, restituisce l'intero beneficio assegnato;
- se il giovane ha frequentato meno di metà del monte formativo annuo ore e l'interruzione è dovuta a grave malattia o infortunio, opportunamente certificati, tali da impedire la frequenza al corso, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato;
- se il giovane ha frequentato almeno metà del monte formativo annuo, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato.

Il beneficiario restituisce la somma percepita in eccedenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia del lavoro inerente la restituzione della somma indebitamente percepita.

## B) PRESTITI D'ONORE

Il **prestito d'onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d'onore a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani oppure se alla domanda non è allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

I prestiti d'onore sono concessi entro i seguenti importi massimi:

	DURATA MASSIMA	SEDE	IMPORTO ANNUO MASSIMO (IN EURO)
CORSO FORMATIVO	4 anni	provincia di Trento	6.000,00
		extraprovinciale	12.000,00
		extranazionale	18.000,00
CORSO FORMATIVO AZIENDALE INDIVIDUALIZZATO	12 mesi	provincia di Trento	6.000,00
		extraprovinciale	12.000,00
		extranazionale	18.000,00
TIROCINIO FORMATIVO	6 mesi	extraprovinciale	6.000,00
		extranazionale	9.000,00

L'importo massimo del prestito d'onore è 60.000 euro.

L'importo minimo del prestito d'onore è di 500 euro.

Nella domanda è indicato l'importo del prestito richiesto.

In caso di corsi formativi pluriennali, il prestito d'onore è erogato in tranches annuali. L'erogazione delle tranches successive alla prima avviene previa presentazione all'Agenzia del lavoro di documentazione idonea ad attestare la frequenza di almeno l'80 per cento del monte ore dell'anno formativo precedente.

In caso di tirocini attivabili o già attivati da enti promotori diversi dall’Agenzia del lavoro, il prestito d’onore a copertura dei costi di permanenza è erogato solo dopo che l’Agenzia del lavoro ha verificato che il tirocinio sia stato predisposto secondo quanto stabilito dall’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e dal D.M. n. 142 del 1998, rimanendo in carico all’ente promotore tutte le formalità necessarie all’avvio ed alla gestione del tirocinio.

Il prestito d’onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d’onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d’onore è necessario essere titolari o impegnarsi all’apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal “conto Università” di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell’Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di due punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell’Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di due punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSì Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d’onore è strutturato nelle seguenti fasi:

	<b>IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO</b>	<b>IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO</b>
<b>1. PERIODO DI FRUIZIONE</b>	pari alla durata del percorso prescelto	
<b>2. PERIODO DI GRAZIA</b>	12 mesi	18 mesi
<b>3. PERIODO DI RIMBORSO</b>	5 anni	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l’arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se il **percorso formativo è interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all’Agenzia del lavoro; dal momento dell’interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane **può interrompere** in qualsiasi momento **il finanziamento**: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d’onore in qualsiasi momento. L’eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d’istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

## C) DISPOSIZIONI COMUNI

**Chi ha beneficiato di un prestito d’onore o di una borsa di studio ai sensi del presente intervento è escluso dall’accesso ad ulteriori benefici ai sensi dello stesso, salvo il prestito d’onore concesso per le annualità successive a quella nella quale si è beneficiato della borsa di studio.**

Chi intende frequentare **più percorsi formativi** che si realizzano nell’arco di 12 mesi, per i quali intende accedere ai benefici del presente bando, deve presentare un’unica domanda.

Un **percorso formativo di durata pluriennale** può essere finanziato con una sola borsa di studio per il primo anno di corso e con un solo prestito d’onore per le annualità di corso successive.

Il beneficiario comunica in forma scritta all’Agenzia del Lavoro, **entro 6 mesi** dall’erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d’onore, che ha iniziato il percorso formativo, indicando la **data di avvio**.

**Entro 3 mesi dal completamento del percorso formativo**, il beneficiario presenta la documentazione relativa alla partecipazione al percorso formativo ed alla conclusione positiva dello stesso.

I benefici sono concessi anche per **percorsi formativi già avviati** (con esclusione dei corsi formativi aziendali individualizzati) purché il periodo rimanente di frequenza, calcolato rispetto al momento del ricevimento della domanda da parte dell’Agenzia del lavoro:

- sia pari ad almeno un anno se il corso formativo ha durata pluriennale o ha una durata superiore all’anno;
- sia pari ad almeno la metà della durata totale del percorso relativamente ai corsi formativi di durata inferiore ai 12 mesi ed ai tirocini, a condizione che siano avviati ai sensi della normativa nazionale vigente.

### 4a. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO SU DOMANDA INDIVIDUALE

Le borse di studio a domanda individuale sono concesse secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di ricevimento fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall’Agenzia del lavoro.

L’Agenzia del lavoro accerta, secondo l’ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l’ammontare del finanziamento.

**Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente**, l’Agenzia del lavoro:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;

- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per l'erogazione della borsa di studio, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

#### **4b. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE SU DOMANDA INDIVIDUALE**

I prestiti d'onore a domanda individuale sono concessi secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di ricevimento fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente**, l'Agenzia del lavoro adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti e ne chiede la liquidazione da parte della banca. Essa:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione del prestito d'onore, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

#### **4c. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO E DEL PRESTITO D'ONORE SU DOMANDA AZIENDALE**

Le borse di studio ed i prestiti d'onore a domanda aziendale sono concessi in base a graduatorie formate secondo l'ordine di merito.

Le domande sono presentate entro i seguenti termini:

<b>PRIMA SCADENZA</b>	<b>SECONDA SCADENZA</b>
30 giugno di ogni anno	
	31 ottobre di ogni anno

Nel caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fanno fede la data e l'ora apposti dall'ufficio postale accettante; in caso di consegna a mano fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Sono formate due distinte graduatorie dei beneficiari di intervento con **domanda aziendale**:

1. una graduatoria per l'assegnazione di borse di studio;
2. una graduatoria per l'assegnazione di prestiti d'onore.

Le graduatorie dei beneficiari sono formate applicando i seguenti parametri di valutazione della qualità del percorso:

- specificità ed innovatività del percorso (massimo 30 punti);
- internazionalizzazione (massimo 25 punti);
- forme di collaborazione attivate fra soggetto/impresa/istituti formativi pubblici e privati (massimo 25 punti);

- rilevanza per il sistema produttivo locale (massimo 20 punti).

Le proposte di graduatoria sono definite dal Gruppo scientifico di valutazione (nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro n. 46 del 17 ottobre 2007), approvate con determinazione dell'Agenzia del lavoro e pubblicate sul sito internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it), entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

La **borsa di studio** è erogata in unica soluzione, salva sospensione dei termini per l'integrazione dei documenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Relativamente al **prestito d'onore**, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il giovane può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nel modulo di domanda per la stipula del contratto. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

## 5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore alle seguenti condizioni:

- contributo a fondo perduto pari al **10 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di esito positivo del percorso certificato dall'ente formativo; a tal fine, il beneficiario presenta la relativa documentazione entro 3 mesi dalla conclusione del percorso;
- solo in aggiunta al precedente, ulteriore contributo a fondo perduto **pari al 15 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di assunzione in un'azienda avente sede in Trentino o di esercizio della professione in provincia di Trento entro 12 mesi dalla conclusione del percorso; entro tale termine, il beneficiario presenta la relativa documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono:

- redatte utilizzando i modelli predisposti dall'Agenzia del lavoro;
- sottoscritte da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se il giovane è minorenni ovvero dal giovane stesso se maggiorenne;
- presentate al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Trento  
**Agenzia del lavoro – Area iniziative formative**  
Via R. Guardini, n. 75  
38121 TRENTO (TN)

Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00  
giovedì 14.30 - 16.00

Le domande sono presentate con le modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente **documentazione**:

1. la scheda di descrizione del percorso formativo e il preventivo dettagliato dei costi da sostenere, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
2. solo in caso di **corso formativo**:  
materiale illustrativo, brochure e documentazione dai quali risulti:
  - la presentazione dell'ente formativo;
  - l'articolazione del corso, il piano di studio annuale anche per le eventuali annualità successive alla prima e le date dell'avvio, delle eventuali sospensioni e della conclusione del corso formativo,

l'indicazione del monte ore annuo di formazione formale e non formale, la frequenza settimanale e la tassa di iscrizione.

I materiali sopra elencati sono prodotti in italiano; qualora i documenti siano scritti in una lingua diversa è cura del richiedente presentare anche la traduzione;

3. solo in caso di  **tirocinio formativo**:  
il progetto formativo, firmato dal tirocinante e, per il soggetto ospitante, dal legale rappresentante o dal tutor aziendale, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro.  
Se il tirocinio formativo è attivato da altro soggetto promotore, il richiedente presenta copia del progetto formativo predisposto dall'ente promotore oppure l'autocertificazione, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro, da parte dello stesso ente in ordine al rispetto della vigente disciplina di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ed al D.M. n. 142 del 1998, dai quali risulti la sottoscrizione della convenzione, la presenza del progetto formativo, l'attivazione dell'assicurazione INAIL e RCT a favore del tirocinante, l'identificazione del tutor aziendale e le comunicazioni ai soggetti competenti;
4. solo in caso di  **corso formativo aziendale individualizzato**:  
il progetto formativo, firmato dal richiedente e dall'azienda, in cui sono indicati gli obiettivi formativi, le competenze e le abilità operative da apprendere, l'articolazione del percorso formativo con le fasi di attuazione e la durata delle stesse, i docenti e gli esperti che le attuano, i luoghi di apprendimento nonché gli step di verifica degli esiti della formazione;
5. il  curriculum vitae  dettagliato, nel quale sono specificate, a seconda dei casi, la valutazione finale del diploma e della qualifica, le votazioni degli esami, nonché il titolo dell'eventuale tesi sostenuta o da sostenere ed eventuale valutazione finale;
6. copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
7. nel caso di domanda di borsa di studio, il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
8. nel caso di domanda aziendale, la  dichiarazione del giovane in merito all'intenzione di frequentare il corso formativo indicato dall'azienda .

Al fine di presentare la  **domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero** , è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
  - per la domanda presentata o, solo nel caso di domanda individuale, spedita per posta  **entro il 30 giugno** , il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
  - per la domanda presentata o, solo nel caso di domanda individuale, spedita per posta  **dopo il 30 giugno** , il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile al seguente indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it) .

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet [http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **7. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI**

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** dal beneficio è dichiarata se il percorso formativo non inizia **entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore**.

L'Agenzia del lavoro procede nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza.

## **8. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio e del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini, n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

**0461/496048 – 0461/496096 - 0461/496115 - 0461/496178.**

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it)